



Statuto

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 23 settembre 2004

TITOLO I

Denominazione - oggetto - sede - durata

Art. 1 - La Società è denominata "SOCIETA' DELL'ACQUA PIA ANTICA MARCIA Società per Azioni", ed in forma abbreviata "ACQUA MARCIA S.p.A.".

Art. 2 - La Società è una holding di partecipazioni ed opera, inoltre, nel settore immobiliare.

In particolare, la Società ha per oggetto:

- 1) l'assunzione e la gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma in Società, Enti ed altre imprese;
- 2) la costituzione, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, in qualunque forma, di Società ed Enti;
- 3) il rilascio di garanzie di qualsiasi natura e di fidejussioni;
- 4) la promozione, la gestione e la realizzazione di operazioni finanziarie, commerciali, industriali ed immobiliari;
- 5) l'acquisto, la vendita, la commercializzazione, la costruzione, la permuta, la locazione in ogni sua forma, la gestione di immobili con qualsivoglia destinazione d'uso.

Il tutto in Italia e all'Estero e con facoltà al consiglio di amministrazione di compiere tutte le operazioni che saranno ritenute utili per il perseguimento dell'attività sociale.

E' espressamente esclusa dalla attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, come le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare non consentite per legge o per le quali necessitino specifiche formalità ed autorizzazioni.

Art. 3 - La Società ha sede in Roma.

La sede sociale può essere trasferita all'interno del territorio nazionale con decisione del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed anche all'Estero.

Art. 4 - La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni - obbligazioni - strumenti finanziari - patrimoni destinati

Art. 5 - Il capitale della Società è di euro 100.502.335,7 (centomilionicinquecentoduemilatrecentotrentacinque virgola sette) rappresentato da

n. 386.547.445 (trecentoottantaseimilionicinquecentoquarantasettemilaquattrocentoquarantacinque) azioni ordinarie da euro 0,26 (zero virgola ventisei) nominali ciascuna.

Art. 6 - Il consiglio di amministrazione potrà deliberare l'emissione di obbligazioni.

E' competenza esclusiva dell'assemblea straordinaria l'emissione di obbligazioni convertibili.

Art. 7 - Il consiglio di amministrazione regolerà l'emissione delle nuove azioni e quella delle obbligazioni nel modo che crederà più conveniente.

Art. 8 - Fermo quanto previsto dalla legge, i versamenti delle azioni emesse a seguito di aumenti di capitale saranno richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che riterrà convenienti.

Art. 9 - Sui ritardati pagamenti decorre, di pieno diritto, l'interesse in misura dell'uno per cento superiore al tasso ufficiale di riferimento, determinato dalla Banca d'Italia, ferme restando le conseguenze di legge a carico del socio moroso e ferma la responsabilità dei cedenti e dei giranti di azioni non liberate.

Art. 10 - Potranno essere emesse azioni fornite di diritti diversi, anche prive del diritto di voto, e privilegiate nella ripartizione dell'utile e nel rimborso del capitale.

Art. 11 - Le azioni sono nominative o al portatore, salvo i limiti di legge.

Art. 12 - Le azioni possono cedersi o trasferirsi con le modalità prescritte dalla legge.

Art. 13 - Le azioni al portatore possono essere cambiate in nominative, e queste in azioni al portatore, a spese del richiedente.

Art. 14 - Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà di una azione vale quanto disposto dall'art. 2347 del codice civile; la Società non riconosce nessuna frazione di azione neppure nel caso di morte o fallimento di uno dei soci. Per le azioni nominative, gli eredi o aventi interesse saranno tenuti a designare uno fra essi come rappresentante dell'azionista defunto, e ne faranno prender nota alla Società.

Art. 15 - L'intestazione dell'azione costituisce per l'intestatario adesione allo statuto.

Art. 16 - La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 17 - La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 49 del presente statuto.

Art. 18 - La Società può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione.

TITOLO III

Amministrazione della Società - consiglio di amministrazione - comitato esecutivo - amministratori delegati e direttori

Art. 19 - L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione.

Art. 20 - Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri, anche non soci, non minore di sette e non maggiore di quindici, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

In materia di requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori, si applica la vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza.

Art. 21 - Gli amministratori sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 22 - Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede alla sostituzione provvisoria, a norma dell'art. 2386 del codice civile.

Quando per dimissioni o per altri motivi il numero dei consiglieri si è ridotto a metà, si considera decaduto l'intero consiglio e l'assemblea degli azionisti, da convocare senza indugio a cura di uno qualsiasi dei consiglieri non dimissionari o dal collegio sindacale, provvederà alla nomina di un nuovo consiglio. I consiglieri non dimissionari cureranno l'amministrazione ordinaria fino alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 23 - Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti; elegge inoltre un segretario anche estraneo al consiglio.

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri - in quanto delegabili - ad un comitato esecutivo, composto di non meno di tre e non più di cinque persone, nominati tra i propri componenti.

Potrà inoltre delegare parte dei suoi poteri - in quanto delegabili - ad uno o più dei suoi componenti con facoltà per gli stessi delegati di sub-delegare nell'ambito dei poteri conferiti.

Gli organi delegati, se nominati, sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2381 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può, altresì, nominare direttori, determinandone i poteri e fissandone le retribuzioni.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, così come previsto dall'articolo 2389 del codice civile.

Il presidente del consiglio ha la rappresentanza della Società. In caso di assenza o impedimento del presidente la rappresentanza spetta, disgiuntamente, ai vice presidenti, se nominati. La firma di ciascuno di essi farà fede dell'assenza o impedimento del presidente.

Il consiglio ha facoltà di delegare tale rappresentanza anche ad uno o più dei suoi membri e agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 24 - Il consiglio si radunerà sia nella sede legale sia altrove, purché in Italia, quando il presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri in carica.

La convocazione del consiglio sarà effettuata dal presidente, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con termini abbreviati a due giorni.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Art. 25 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. I nomi dei presenti sono indicati nel verbale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano anche con mezzi di telecomunicazioni, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 26 - Qualora al primo invito i consiglieri non intervengano in numero legale, il presidente manderà a tutti un secondo invito a breve termine.

Art. 27 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono scritte nel libro dei processi verbali e sottoscritte da chi ha presieduto la seduta e dal segretario.

Art. 28 - La gestione della Società è riservata al consiglio di amministrazione che ha tutti i poteri necessari all'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea.

Sono, altresì, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il consiglio di amministrazione anche attraverso amministratori delegati, riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate da soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle adunanze del collegio sindacale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al presidente del collegio sindacale.

TITOLO IV

Assemblea

Art. 29 - L'assemblea generale legalmente riunita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, regolarmente prese, obbligano tutti i soci, tanto i presenti quanto gli assenti.

Art. 30 - L'assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro e non oltre centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile.

Art. 31 - Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.2367 codice civile, convoca senza ritardo l'assemblea generale qualora ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 32 - La convocazione dell'assemblea generale avviene con pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale nei modi e termini di legge. Tale avviso conterrà l'ordine del giorno, indicherà la data, l'ora e il luogo della riunione, che potrà essere diverso dalla sede sociale purché in Italia, nonché le formalità per l'intervento in assemblea. L'avviso di convocazione potrà inoltre contenere l'indicazione eventuale del giorno, dell'ora della seconda riunione, per il caso in cui l'assemblea non potesse costituirsi in quello fissato dalla prima per mancanza degli azionisti e del capitale prescritti nell'art. 39.

Qualora l'avviso di convocazione dell'assemblea non contenga l'indicazione del giorno della seconda riunione, questa deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e dovrà essere preceduta da altro avviso da inserirsi, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nella Gazzetta Ufficiale: l'avviso conterrà lo stesso ordine del giorno e le indicazioni del primo avviso.

Per l'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, l'assemblea stessa può essere nuovamente convocata entro trenta giorni ed il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 del codice civile è ridotto a otto giorni.

Art. 33 - L'azione ordinaria dà diritto ad un voto ed ogni azionista, non moroso, ha diritto a tanti voti quante sono le azioni che ha depositate, secondo le modalità di cui al successivo articolo, nonché di quelle per le quali ha la rappresentanza.

Art. 34 - Possono intervenire in assemblea coloro cui spetti il diritto di voto che abbiano depositato almeno due giorni prima della data dell'assemblea le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche incaricate.

Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Nel caso di gestione accentrata delle azioni, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Art. 35 - Gli azionisti possono farsi rappresentare all'assemblea generale mediante delega scritta, osservate le norme di legge.

Art. 36 - La delega non può essere conferita ai seguenti soggetti:

- a) gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società;
- b) le società controllate e gli amministratori, i sindaci e i dipendenti di queste ultime;

- c) la società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico del controllo contabile della Società e/o delle società controllate e i soci, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della stessa;
- d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Art. 37 - Non sono ammessi all'assemblea generale i possessori o rappresentanti di azioni sulle quali non siano stati eseguiti tutti i versamenti richiesti.

Art. 38 - L'amministrazione, tenendo conto delle azioni depositate, redigerà la lista nominativa che, ove richiesto, servirà per l'appello nominale da farsi all'apertura dell'assemblea. In questa lista sarà indicato il numero dei voti rappresentato da ciascun azionista.

Art. 39 - L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole di tanti azionisti rappresentanti le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile, salve diverse maggioranze previste dalla legge e dallo statuto per casi particolari.

In terza convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano più di un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 40 - Il biglietto di ammissione che servì per la prima convocazione sarà valido per la seconda, a meno che non si sia proceduto a nuova convocazione ai sensi dell'art. 32.

Art. 41 - L'assemblea generale ordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 2364 del codice civile.

Art. 42 - Qualunque azione per impugnativa delle deliberazioni dell'assemblea di cui all'art. 2377 del codice civile, dovrà esercitarsi sotto pena di decadenza nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione; ovvero, se questa debba essere iscritta o depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di iscrizione o deposito.

Art. 43 - L'assemblea generale straordinaria si riunisce per discutere e deliberare sulle materie di cui all'art. 2365 del codice civile, tenuto conto di quanto previsto all'art. 28 del presente statuto.

Art. 44 - L'ordine del giorno dovrà essere a disposizione degli azionisti che intervengono all'assemblea.

Art. 45 - L'assemblea è presieduta dal presidente o da un vice presidente del consiglio di amministrazione. In assenza di essi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dai presenti.

Chi presiede la seduta è assistito da un segretario nominato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Art. 46 - Le deliberazioni si assumono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.

Qualora vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto.

Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Le deliberazioni di nomina delle cariche sociali sono approvate a maggioranza relativa dei voti, salvo quanto previsto dall'art. 50.

Nel caso di cui al comma precedente, in caso di parità di voti, risulteranno eletti i candidati più giovani di età.

Art. 47 - L'assemblea generale, tanto ordinaria che straordinaria, terrà una o più sedute secondo il bisogno.

Occorrendo più sedute, prima che la riunione si sciolga, il presidente annunzierà il giorno e l'ora destinati per la seduta successiva, che avrà luogo senza bisogno di altro avviso. Se però in causa dei lavori da preparare, il giorno non potesse subito destinarsi, l'avviso sarà dato mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 48 - Il segretario redige il processo verbale, che, firmato dal presidente e dal segretario stesso, deve indicare gli elementi di cui all'art. 2375 del codice civile.

Art. 49 - Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca i rappresentanti comuni di ciascuna categoria di azioni / strumenti finanziari correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affare, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e

- sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
 - c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
 - d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
 - e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
 - f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo rappresentante comune, degli amministratori della Società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 50 - L'assemblea elegge il collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

In materia di requisiti di professionalità e onorabilità dei sindaci, si applica la vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno quaranta giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale ovvero almeno due dei sindaci possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati

regolamentati italiani.

All'atto della loro nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci. Ai sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate:

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;
- copia della documentazione attestante il diritto di partecipare all'assemblea degli azionisti presentatori, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il

maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

In caso di presentazione di una sola lista da essa saranno tratti tutti i sindaci effettivi e supplenti.

Per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale si applica l'art. 46.

Art. 51 - Le riunioni del collegio sindacale, che devono avvenire almeno ogni 90 giorni, possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulle materie trattate; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

TITOLO VI

Controllo contabile

Art. 52 - Il controllo contabile della Società è esercitato secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.

TITOLO VII

Bilancio e dividendo

Art. 53 - Ogni anno, al 31 dicembre, la Società chiude i suoi conti e forma il suo bilancio, che si redige a cura del consiglio di amministrazione.

Art. 54 - L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di esercizi precedenti e detratta la quota che deve andare al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto

il quinto del capitale sociale, sarà destinato secondo la determinazione dell'assemblea, salvi i diritti stabiliti a favore di eventuali speciali categorie di azioni.

TITOLO VIII

Liquidazione della Società

Art. 55 - La liquidazione della Società, quando avrà luogo, sarà fatta a norma di legge.

TITOLO IX

Clausola compromissoria e disposizioni finali

Art. 56 - Nell'ipotesi che la Società non fosse più qualificabile tra quelle che fanno ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis del codice civile, qualsiasi controversia (comprese quelle aventi ad oggetto la validità delle deliberazioni assembleari) che insorgesse tra i soci, tra i soci e la Società nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, escluse quelle non compromettibili per legge, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre arbitri da nominarsi dal presidente del Tribunale di Roma entro quindici giorni dalla domanda scritta da parte dei contendenti o di uno di essi.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto.

Il collegio arbitrale avrà sede in Roma e dovrà decidere, anche a semplice maggioranza, entro 90 giorni dall'incarico e motivando la sua decisione.

Rientrano nell'ambito di previsione del presente articolo anche i giudizi:

- a) nei quali sia parte un soggetto la cui qualità di socio è oggetto della controversia;
- b) nei quali alla data dell'instaurarsi del giudizio la qualità di socio, amministratore, sindaco, liquidatore sia cessata purché i fatti o il rapporto oggetto del giudizio siano sorti nel periodo in cui i soggetti rivestivano dette qualità.

Art. 57 - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di norme legislative, regolamentari e delle Autorità di vigilanza vigenti.